



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI –
13, COMMA 2, CGS – RATIO

Descrizione

Il secondo comma dell'art. 13 CGS, nel prevedere espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati. (Sezioni unite, decisione n. 1/CFA/2021-2022).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 58/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

Art. 13, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0058 CFA del 22 dicembre 2022 (Sig. Gabriel De Monte/Procura Federale)